

COMUNE DI CAMBIANO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL
PAESAGGIO
AI SENSI
DELL'ART. 4 DELLA
LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 2008 N.32**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 13 DEL 27/04/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 43 DEL 27/11/2009**

INDICE DEL REGOLAMENTO:

ARTICOLO 1 - FINALITA'

ARTICOLO 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE E REQUISITI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 7 - QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

ARTICOLO 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 9 - ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

ARTICOLO 10 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

ARTICOLO 11 - INDENNITA'

ARTICOLO 12 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE

**ARTICOLO 1
FINALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 1 dicembre 2008 n.32.

ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è istituita in forma associata tra i Comuni di Trofarello, Cambiano e Pecetto Torinese che sottoscriveranno l'apposita convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 1 dicembre 2008, in relazione all'art.148 comma 3 del D.Lvo 42/2004, quale organo tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni facenti parti .
2. La conferenza dei Sindaci nella prima seduta definisce il Comune capofila.
3. Ogni Comune può recedere dall'associazione con preavviso di mesi sei da comunicarsi al Comune Capofila .

ARTICOLO 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è competente ad esprimere pareri in merito a:
 - rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previste dal D.Lvo 42/2004;
 - ipotesi previste dall'art.49 della L.R. 56/77 (parere vincolante);
 - autorizzazioni previste dalla L.R. 20/89;
 - accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - rilascio di pareri ai sensi dell'art. 32 della L. 47/85;
 - emanazione di pareri richiesti dalle rispettive amministrazioni comunali.
2. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale; in particolare la Commissione valuta:
 - a) l'impatto estetico – visuale dell'intervento;
 - b) il rapporto con il contesto;
 - c) la qualità progettuale;
 - d) la compatibilità con strumenti paesistico – ambientali vigenti.
3. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.

ARTICOLO 4 COMPOSIZIONE E REQUISITI DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

1. La commissione locale per il paesaggio deve rappresentare una pluralità delle competenze ed è composta da almeno 5 componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
2. La composizione della Commissione è regolata dall'art. 4 della LR 32/08, tuttavia, i criteri di seguito indicati devono ritenersi requisiti minimi obbligatori, anche ai fini di omogeneizzare a livello regionale la competenza tecnico-scientifica chiamata ad esprimersi sulle richieste di trasformazione.
3. I componenti devono essere esterni alle Amministrazioni e non facenti parte delle Commissioni Igienico Edilizia ed Urbanistica dei Comuni convenzionati.

4. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, l'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie.
5. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
6. Sono fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità.
7. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione, al giudizio e alla votazione relativa all'argomento stesso allontanandosi dall'aula, in relazione all'art.78 del D.Lvo 267/2000. Di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.

ARTICOLO 5

NOMINA DELLA COMMISSIONE E RESPONSABILE PROCEDIMENTO

1. La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dal Sindaco del Comune capofila in esecuzione di quanto deciso in sede di Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti e dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai presenti criteri; il verbale delle riunioni della Conferenza dei Sindaci viene redatto dal Segretario Comunale del Comune capofila e da questo conservato agli atti.
2. I Comuni convenzionati pubblicano per 30 giorni all'Albo Pretorio e sui propri siti internet apposito bando di richiesta candidature; i candidati devono essere in possesso di competenza ed esperienza professionale nel campo della pianificazione paesaggistica o nel campo della storia, della tutela e salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici.
3. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti valuta le candidature presentate, i singoli componenti della Commissione locale per il paesaggio sono nominati, sulla base del possesso dei requisiti indicati in legge e dei curricula.
4. Il Sindaco del Comune capofila, in esecuzione di quanto deciso in sede di Conferenza dei Sindaci dei Comuni, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente e il Vicepresidente.
5. In relazione al punto 4) dell'allegato A della D.G.R. 1 dicembre 2008 n.ro 34-10229, gli atti relativi alla istituzione e nomina della Commissione, nonché tutti gli atti relativi all'individuazione del Responsabile del Procedimento incaricato dell'istruttoria delle pratiche relative alle autorizzazioni paesaggistiche, sono trasmessi alla Giunta Regionale al fine della verifica della rispondenza dei criteri e requisiti stabiliti dall'art.146 comma 6 D.Lvo 42/2004.
6. Ai sensi del punto 1 lettera b) comma 2 dell'allegato A alla D.G.R. 1 dicembre 2008 n.ro 34-10229 il Responsabile del Procedimento dell'attività di tutela paesaggistica non può coincidere con il Responsabile del Procedimento dell'attività Urbanistica ed Edilizia.
7. Ogni Comune Convenzionato nomina un proprio Responsabile di Procedimento incaricato dell'istruttoria delle pratiche per il Comune di propria competenza e ne garantisce la presenza in Commissione, nonché per la fornitura di atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico da parte della Commissione.
8. Il Responsabile Comunale del Procedimento, a seguito del parere della Commissione, trasmetterà al soggetto incaricato del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, tutta la documentazione relativa all'istruttoria dell'autorizzazione paesaggistica; il soggetto incaricato del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, a sua volta, trasmetterà al soggetto incaricato del rilascio del provvedimento edilizio definitivo, l'autorizzazione paesaggistica per il successivo rilascio del provvedimento edilizio definitivo.
9. Ai fini della verifica di cui ai punti precedenti il Comune trasmette alla Regione Piemonte la seguente documentazione:
 - Atto o provvedimento del Comune Capofila di istituzione e nomina dei componenti della Commissione locale per il paesaggio con i rispettivi curricula.

- Dichiarazione del singolo Comune convenzionato, dalla quale risulti che il Responsabile del Procedimento nominato è soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento per il rilascio del provvedimento abilitativo dell'intervento edilizio.

ARTICOLO 6 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente della Commissione, a seguito della richiesta da parte del Segretario della Commissione nominato dal Comune capofila o di uno dei Responsabili del Procedimento nominati.
2. La Commissione si riunisce entro 20 giorni dalla richiesta e l'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.
4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare e deve indicare espressamente il luogo della riunione.

ARTICOLO 7 QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. La commissione si riunisce presso la sede del Comune Capofila ovvero presso i Comuni ove è chiamata ad operare.

ARTICOLO 8 ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite da un dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune Capofila.
2. La segreteria, su richiesta del Responsabile del Procedimento di ogni Comune convenzionato, predispone la documentazione presente nell'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale a cura di uno dei Responsabili del Procedimento nominati dai Comuni convenzionati; il verbale deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta. Stralcio del verbale in copia conforme firmata dal Segretario e dal Presidente viene inviato al Comune convenzionato per le pratiche di propria competenza.
4. Il verbale è sottoscritto da tutti i membri presenti della Commissione, dal verbalizzante e dal Responsabile del Procedimento del Comune cui si riferisce la pratica in trattazione, questi ultimi non hanno diritto di voto.
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 9 ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il responsabile del procedimento, di ogni singolo Comune, istruisce la pratica in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli art. 6 e 10 del presente regolamento .

2. Per ogni istruttoria il Responsabile del Procedimento di ogni singolo Comune, e' tenuto ad istituire un registro dove vengono inserite le richieste pervenute, con registrazione di numero di protocollo, data di arrivo e data di richiesta inoltrata alla segreteria della Commissione. Inoltre sullo stesso e' riportato per estratto il verbale della Commissione e il suo esito. A fine istruttoria trasmette gli atti alla segreteria della Commissione. Dopo il parere espresso dalla Commissione la documentazione resta archiviata nel Comune convenzionato per le pratiche di propria competenza.

ARTICOLO 10 TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione locale per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i venti giorni successivi.
2. Per i casi previsti dall'art.49 della L.R.56/77 dovrà esprimersi entro 60 giorni

ARTICOLO 11 INDENNITA'

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. n. 42/2004 come sostituito dall'art.30 del D.Lvo n.157/2006, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.

ARTICOLO 12 DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

1. La Commissione dura in carica per un periodo di 3 anni. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta.
2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione. Lo stesso può essere dichiarato decaduto quando, non esplica l'attività e le finalità per cui è stato nominato.
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con le procedure di cui al precedente art. 5, previa pubblicazione del bando nei termini ridotti di 15 giorni.
4. La decadenza dei singoli componenti avviene in esecuzione di quanto deciso in sede di Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti che dovrà dare atto delle motivazioni.
5. La decadenza dei componenti la Commissione viene notificata all'interessato dal Comune capofila e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

ARTICOLO 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle modalità stabilite dai rispettivi Statuti degli Enti che lo approvano.